

Allegato C "comunicato per il personale"

Ancona, 6 ottobre 2021

OGGETTO: Covid-19 – Estensione obbligo vaccinale lavoratori strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Premesso che il DL 10.09.21, n. 122 ha esteso a tutti i soggetti anche esterni (dipendenti, somministrati e liberi professionisti) che svolgono, a qualsiasi titolo, **la propria attività lavorativa nelle strutture di ospitalità, residenze sanitarie assistite, residenze protette, e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e in tutte le strutture residenziali** di cui all'art. 44 "riabilitazione e lungodegenze post-acuzie" del DPCM 12.01.2017 e in quelle socio-assistenziali, l'**obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS – CoV-2**, già previsto per gli esercenti professioni sanitarie e di interesse sanitario, alla luce di quanto sopra, si riportano di seguito gli adempimenti al fine dell'ingresso delle suddette strutture:

- L'**obbligo vaccinale** si applica a far data **dal 10/10/2021** e fino al 31/12/2021 (termine dello stato di emergenza);
- Sono sottoposti a tale obbligo tutti i lavoratori che operano, a qualsiasi titolo, nelle strutture COOSS MARCHE;
- **A partire dal 10/10/2021**, tutti i lavoratori interessati devono **esibire** al soggetto incaricato dal Datore di Lavoro (Coordinatore / Preposto della struttura), il proprio **certificato di vaccinazione rilasciato a seguito dell'avvenuta somministrazione del vaccino (no QRCode o GREEN PASS)**;
- in caso di **esenzione dal vaccino** dovranno esibire il certificato di esenzione rilasciato dal medico vaccinatore del centro vaccinale;
- in caso di soggetto ex-covid, che, secondo le tempistiche codificate dal Ministero, non può ancora essere vaccinato, occorre presentare la relativa documentazione.
- in caso di un lavoratore vaccinato con prodotti non riconosciuti da EMA e AIFA, salvo diverse disposizioni, si applicano le previsioni per i soggetti NON vaccinati, fino ad avvenuta vaccinazione.

Infine si ricorda che nel caso in cui il lavoratore non adempie all'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4 e 4 bis del D.L. 44/2021 convertito in L. 76/21 così come modificato da art. 2 DL 122/21, sarà conseguentemente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione con effetto immediato e comunque sin dal suo allontanamento dal servizio fino a presentazione della documentazione attestante l'avvenuto adempimento o diversamente fino a cessazione dell'obbligo. L'assenza sarà considerata ingiustificata senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro.

In contenuti della presente comunicazione potrebbero essere soggetti a possibili variazioni in base alle disposizioni regolatorie di prossima emissione a mezzo decreto ministeriale.

Distinti saluti.

La cooperativa COOSS Marche